



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 204

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2026.

Il giorno 27.07.2026 ad ore 08:48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4211/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamata la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15.01.2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.SI.;

dato atto che la citata deliberazione 15.01.2015 n. 7, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.SI. e la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina TA.RI.);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.MU.P. e della TA.SI., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);

vista la deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 27 aprile 2023 n. 49, ed abrogato il citato Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (I.U.C.);

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36, e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento;

considerato che il Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta provinciale di data 26 Agosto 2022, Reg. delib. n. 1506, fissa gli obiettivi minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica;

visto il Contratto di Servizio per l'affidamento a Trentino Servizi S.p.a. (ora Dolomiti Ambiente S.r.l.) del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, corredato delle Schede di definizione tecnica e dalla Carta dei Servizi, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, approvato con deliberazione consiliare 27.12.2001 n. 191;

richiamata la Legge provinciale n. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) ed in particolare l'art. 13 bis, comma 5 ai sensi del quale *“Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.”*;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché alla superficie dell'immobile, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

dato atto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato da A.R.E.R.A. con la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

richiamate:

1. la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con oggetto: *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”* corredata dall'Allegato A – *“Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3”*;
2. la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) n. 1/DTAC del 07/11/2025 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

visto l'art. 7 della citata delibera A.R.E.R.A. 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF relativo alle predisposizioni tariffarie e alla procedura di approvazione del piano economico finanziario, nel quale sono individuati ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, come di seguito illustrato:

1. il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TA.RI. riferita all'anno 2026, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
2. l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, assumendo conseguentemente le pertinenti determinazioni tariffarie e provvedendo a trasmettere ad A.R.E.R.A. entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TA.RI. riferita all'anno 2026:
 - la predisposizione del citato piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
 - con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
3. A.R.E.R.A., fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

dato atto che il medesimo art. 7, comma 7.14, precisa che fino all'approvazione da parte di A.R.E.R.A. si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

evidenziato che il citato art. 7 dispone l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del citato piano economico finanziario, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite da A.R.E.R.A. con successivo provvedimento;

vista la nota assunta a prot. n. 266839 in data 02/07/2026 con la quale l'ente gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l. ha trasmesso all'Amministrazione comunale il piano economico finanziario anno 2026-2029 (Allegato n. 1) corredato della relazione di accompagnamento (Allegato n. 2) e della definizione della tariffa rifiuti per il 2026 (Allegato n. 3);

vista, altresì, la successiva nota assunta a prot. n. 289898 in data 23/07/2026 con la quale il citato ente gestore ha inviato la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato n. 4);

dato atto che la documentazione prodotta è stata preventivamente analizzata dal Servizio Tributi e patrimonio e dal Servizio Transizione ecologica, verde e parchi nel corso dei confronti intervenuti con l'ente gestore;

appurato che la relazione di accompagnamento descrive il nuovo metodo tariffario, evidenziando le differenze con il precedente, ed indica, tra le altre cose, il perimetro della gestione e i servizi forniti, le fonti di finanziamento, gli investimenti, i dati di bilancio 2024, evidenziando come il medesimo ente gestore non gestisca alcun impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;

preso atto che, alla luce dell'applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da A.R.E.R.A., l'ente gestore evidenzia:

1. un importo totale di costi, corrispondente alle entrate tariffarie previste per l'anno 2026, calcolato secondo il metodo tariffario A.R.E.R.A., pari a euro 21.642.527;
2. la suddivisione di tale importo tra costi variabili, pari a euro 11.907.016, e costi fissi, pari a euro 9.735.512;
3. un importo totale di costi, corrispondente alle entrate tariffarie previste per gli anni 2027, 2028 e 2029, calcolato secondo il metodo tariffario A.R.E.R.A., rispettivamente pari a euro 22.724.447, euro 23.279.846 ed euro 23.597.311;

appurato che il totale complessivo dei costi di cui ai punti 2. e 3. del precedente capoverso considera, tra le altre cose, un fattore di sharing b pari a 0,30 per tutti gli anni;

richiamato l'art. 4 della citata delibera di A.R.E.R.A ai sensi del quale, in ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-3 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 7 del MTR-3;

dato atto, pertanto, che la parte fissa delle tariffe è stata determinata applicando i coefficienti Ka (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, come indicato nel Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

ritenuto, visto il rapporto di superficie totale tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di stabilire l'incidenza dei costi fissi al 65% per le utenze domestiche e al 35% per le utenze non domestiche;

richiamato l'art. 8 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche) comma 5 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi del quale il Comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi e che tale previsione è conforme a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

ravvisata l'opportunità di confermare la citata modalità di attribuzione della quota variabile per le sole utenze domestiche, introdotta nell'anno 2021, suddividendola nelle due componenti:

- quota variabile “misurata” – determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito dalla singola utenza, applicando la tariffa unitaria €/litro determinata sulla base del costo di raccolta e smaltimento del solo rifiuto residuo di competenza della categoria “domestiche”;
- quota variabile “calcolata” – determinata sulla base degli altri costi variabili commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come previsto dal citato art. 8, comma 5, definita sulla base della composizione del nucleo familiare in base ai coefficienti Kb di cui al citato DPR 158/1999;

ritenuto, invece, di riproporre per le utenze non domestiche l'attuale sistema di attribuzione della quota variabile sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito, applicando la tariffa unitaria €/litro determinata sulla base dell'intera quota di costi variabili di competenza della categoria “non domestiche” in rapporto al volume di rifiuto residuo ipotizzato per il 2026;

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso;

dato atto, tuttavia, che con il completamento della misurazione puntuale dei rifiuti residuo e quindi l'assegnazione di un contenitore individuale per le utenze in edifici con numero utenze domestiche fino a 30, nonché l'introduzione dell'utenza aggregata, si è reso necessario attivare la misurazione anche dei conferimenti delle isole interraste presenti in città;

considerato, peraltro, che le isole interraste di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943 presentano una bocca di carico non convenientemente utilizzabile per l'attribuzione del volume e che, per esse, si rende necessario adottare un sistema di tariffazione a peso anziché a volume;

ritenuto, conseguentemente, di confermare l'adozione di specifiche tariffe per la quota variabile misurata a peso, introdotte nell'anno 2021, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, riferita ai conferimenti presso le citate isole dotate di sistema di pesatura certificato;

richiamato il Decreto legislativo n. 116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, ai sensi del quale è contemplata la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

dato atto che le comunicazioni circa l'intenzione di esercitare l'opzione di uscita dal servizio pubblico pervenute all'ente gestore sono state numericamente poco significative, tanto da non rendere necessaria, nell'ambito del piano economico finanziario 2026-2029, la valorizzazione

della componente previsionale CO₁₁₆ destinata alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal medesimo Decreto legislativo n. 116/2020;

richiamato l'atto di validazione del piano economico finanziario 2026-2029 n. 306735629 di data 23/07/2026 (Allegato n. 5) con il quale l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, procede alla validazione del piano economico finanziario 2026-2029, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

appurato, conseguentemente, che, dando applicazione al metodo tariffario di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come quantificati (Allegato n. 6), consentono, per l'anno 2026 (e ugualmente per ogni anno dell'arco temporale di riferimento del piano economico finanziario) la copertura integrale dei costi quantificati nel piano economico finanziario in 21.642.527;

visto il sopra citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e in particolare l'art. 12 (Agevolazioni);

dato atto che nel citato art. 12 è prevista un'agevolazione riferita alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi e che con la medesima viene di norma riconosciuta un'agevolazione di tipo forfettario a ciascun avente diritto, nonché un'agevolazione legata all'acquisto di pannolini lavabili;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 di data 01 giugno 2020 con la quale è stato fissato a 30 unità abitative il numero delle utenze dotate di contenitori individuali, prevedendo che oltre tale valore le utenze sono considerate "aggregate", come ammesso dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

considerato che i volumi di rifiuto prodotti da un'utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza e che, conseguentemente, l'eventuale agevolazione di tipo forfettario, sopra indicata, dovrà essere riconosciuta all'utenza aggregata, con applicazione della medesima prima della ripartizione del costo sulle singole utenze;

richiamato il comma 4 del medesimo art. 12 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa;

ravvisata l'opportunità di attivare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della TA.RI. dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati;

ritenuto, in continuità con quanto avvenuto per l'anno 2025, di fissare, per l'anno 2026, le agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.
- art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.
- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio
- art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo,

documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo

- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi
- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente
- art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio
- art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2025 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione
- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

evidenziato che la sostituzione nel pagamento della tariffa, di cui al citato art. 12, avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, possa derivare al Comune di Trento, per l'anno 2026, un onere finanziario presunto, sulla base di una valutazione condotta dal Servizio Tributi e patrimonio, di euro 450.000,00 (oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2026 e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento;

precisato che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) (compostaggio della frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti

sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

visto l'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ai sensi del quale *“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” (cd. Bonus sociale per i rifiuti);

dato atto che il citato Regolamento dispone in particolare che il Bonus sociale per i rifiuti:

- è riconosciuto automaticamente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli utenti domestici in possesso di un I.S.E.E. in corso di validità di importo non superiore a 9.530 euro (attualmente stabilito in 9.796 euro), elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (artt. 2 e 4);
- consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta (art. 3);

richiamata la deliberazione A.R.E.R.A. 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF con la quale, integrando quanto disposto dalla propria deliberazione 03 agosto 2023 386/2023/R/RIF (Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani) si istituisce, dal 1° gennaio 2025, una nuova componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, per la copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del Bonus sociale per i rifiuti;

dato atto che compete, altresì, ad A.R.E.R.A., la definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo integrato (SII), il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e i gestori del servizio rifiuti;

considerato che con l'introduzione di tale Bonus, legato all'I.S.E.E., viene garantita uniformità a livello nazionale, considerato che i criteri per l'accesso al beneficio sono stabiliti direttamente dal Governo e non più a livello locale, eliminando conseguentemente le differenze di beneficio, in precedenza legate al territorio di appartenenza;

visto l'art. 12, comma 1, lettera g) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi del quale sono assicurate agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti) per i nuclei di residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (in sigla I.S.E.E.), o di altro indicatore eventualmente adottato, non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa;

appurato che l'introduzione del citato Bonus sociale per i rifiuti, finalizzato ad agevolare le famiglie in situazione di disagio economico e basato sull'indicatore I.S.E.E., fa venir meno l'analogo intervento agevolativo di cui al precedente capoverso, assicurato dall'Amministrazione comunale fino all'anno 2024;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di

approvazione delle tariffe;

vista la nota assunta a prot. n. 282622 in data 16/07/2026 con la quale Dolomiti Ambiente S.r.l., a parziale rettifica di quanto comunicato nel documento "Definizione tariffe rifiuti 2026" trasmesso con il sopra citato Piano finanziario 2026-2029, propone la fissazione del pagamento della tariffa rifiuti in due rate semestrali, con emissione indicativamente nei mesi di luglio/agosto 2026 e febbraio/marzo 2027 e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), la suddivisione del dovuto in quattro rate, con emissione nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2026 e febbraio/marzo 2027;

visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (ndr i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di A.R.E.R.A.) devono essere approvate "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione";

richiamato, tuttavia, l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto legge n. 228/2021 ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

visto l'art. 16 (Violazioni e sanzioni), comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi del quale "Il gestore, in caso di omesso parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti.";

vista la nota assunta a prot. n. 280994 in data 15/07/2026 con la quale l'ente gestore del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente S.r.l., propone di confermare, per l'anno 2026, l'entità dei costi già definita per l'anno 2021, pari a euro 8,00;

ritenuta condivisibile la proposta dell'ente gestore e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei citati costi legati alla contestazione delle violazioni, come sopra indicati;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2

della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di approvare le tariffe entro le tempistiche di legge;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di recepire le risultanze del piano economico finanziario 2026-2029 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., della relativa relazione di accompagnamento, oltre che della definizione della tariffa rifiuti per il 2026 (assunti a prot. n. 266839 in data 02/07/2026) e di prendere atto della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (assunta a prot. n. 289898 in data 23/07/2026), di cui, rispettivamente, agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (soggetto a privacy), che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il citato piano economico finanziario 2026-2029 è stato validato con atto di validazione n. 306735629 di data 23/07/2026 dal Servizio Tributi e patrimonio e dal Servizio Transizione ecologica, verde e parchi, ai sensi dell'art. 7 della delibera A.R.E.R.A. 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, di cui all'Allegato n. 5, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare, sulla base del citato piano economico finanziario, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2026, nelle misure indicate nell'Allegato n. 6, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che la quota variabile della tariffa misurata, da applicare per i conferimenti nelle isole dotate di sistema di pesatura certificato di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stabilita a peso;
5. di dare altresì atto che, dando applicazione al metodo tariffario di cui alla delibera A.R.E.R.A. 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2026, la copertura integrale dei costi quantificati nel piano economico finanziario in euro 21.642.527;
6. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;
7. di approvare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i), j), k) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 8.;
8. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
 - art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.
 - art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su

- richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.
- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio
 - art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi
 - art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento
 - art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente
 - art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio
 - art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente
 - art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2025 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione
 - art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.,

previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

9. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino *press container*, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;
10. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti 2026 in due rate semestrali, con emissione indicativamente nei mesi di luglio/agosto 2026 e febbraio/marzo 2027 e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), la suddivisione del dovuto in quattro rate, con emissione nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2026 e febbraio/marzo 2027;
11. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 7., ad esclusione della sostituzione di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), è stimata, per l'anno 2026, in euro 450.000,00 (Oneri inclusi) che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2026, e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento;
12. di dare atto che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli interventi agevolativi di cui all'art. 12, comma 1, lettera g) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva sono garantiti dal nuovo Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, disciplinato dal "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24;
13. di trasmettere ad A.R.E.R.A., ai sensi dell'art. 7.5 delibera 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, della medesima Autorità, il piano economico finanziario 2026-2029 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l., la relativa relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, nonché i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per gli anni 2025 e 2026;
14. di confermare, per l'anno 2026, i costi legati alla contestazione della violazione conseguente ad omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.16, comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, quantificati per l'anno 2021 in euro 8,00;
15. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Ambiente S.r.l. per dare corso all'applicazione e alla riscossione dei corrispettivi del servizio, considerato che, come previsto dall'art. 7, comma 7.14, della citata delibera di A.R.E.R.A., fino all'approvazione da parte di tale Autorità, i corrispettivi determinati con il presente provvedimento si applicano quali prezzi massimi del servizio;
16. di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
17. di dichiarare che l'obbligazione derivante dagli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa rifiuti diventa esigibile entro la data del 31.12.2026;
18. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).